



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»*;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*, e in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) e l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *«Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante *«Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»*, e, in particolare, l'articolo 8;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;
- VISTA il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare l'articolo 16, comma 5;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2020 n. 27, e in particolare l'art. 101;
- VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. p);
- VISTO il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 1, co. 13;
- VISTO il d.P.C.M. 17 maggio 2020, «Disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 1, co. 1 lettere q) ed s);
- VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: «progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito



Al Ministro dell' università e della ricerca

della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che :” 5.le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova” ;

- NELLE MORE della pubblicazione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2020-2021;
- RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa, per il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ritiene che *“il limite di punteggio pari a 20, imposto dall’art. 5 del D.M. n. 337 del 2018 non risulta ragionevole nella misura in cui impedisce la copertura dei posti disponibili presso gli Atenei”*(T.a.r. Lazio sentenze n. 10390 del 2019 e n. 12808/2019; ordinanze cautelari n. 8458/2019 e n. 8471/2019);
- RITENUTO in aderenza all’orientamento appena citato, di non prevedere la soglia del punteggio minimo di 20, al fine di favorire la massima copertura dei posti disponibili da parte di ogni singolo ateneo nonché di ulteriormente coprire i posti vacanti del singolo ateneo attraverso bandi che avvisino i candidati che non abbiano trovato posto nell’ateneo prescelto della possibilità di iscriversi presso altri atenei con posti disponibili;
- VISTA la nota della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura del 15 aprile 2020 con la quale viene avanzata *“la proposta, in via sperimentale per affrontare l’emergenza Covid-19, di svincolare i Corsi di laurea in Architettura dal test nazionale gestito centralmente dal MUR e dal Cineca, a favore di una piena autonomia delle sedi”* anche in considerazione della marcata diminuzione delle immatricolazioni ai corsi di laurea suindicati per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nonché, conseguentemente, del numero molto ampio di posti vacanti;
- VISTA la nota del 29 aprile 2020 con cui la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ha precisato *“facendo seguito alla richiesta formulata dalla Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (lettera allegata), vista l’emergenza legata al Covid-19 e le attuali difficoltà di gestire assembramenti, vista l’esigenza di dare indicazione agli studenti e di mettere in condizioni gli Atenei di avviare quanto necessario”, ha chiesto che “l’organizzazione del test nazionale ai Corsi di Laurea in Architettura venga svolto a livello locale”;*
- VISTA la nota del 9 maggio 2020 con cui la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura ha chiesto una semplificazione della prova di ammissione;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- RITENUTO di condividere le esigenze rappresentate dalla Conferenza Universitaria Italiana di Architettura nella nota del 9 maggio 2020 di “ *accordare agli Atenei una modalità più semplice e flessibile di definire la prova*” e di “ *avviare i test locali*”, definendo un numero non superiore a quaranta domande per la prova di ammissione, stante la previsione della medesima prova a livello locale, con correlata necessità della predisposizione dei quesiti da parte degli atenei e avuto riguardo all’esigenza di favorire la massima celerità di tale predisposizione, in relazione alla calendarizzazione delle prove e alle risorse disponibili;
- CONSIDERATO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2020/2021;
- RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2020/2021 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto;

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2020/2021 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del d.m. n. 6/2019 citato in premessa, a seguito di svolgimento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2 (Accesso al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto in lingua italiana e in lingua inglese)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.
2. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese la prova di ammissione è predisposta anche nella suddetta lingua da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.
3. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari di base indispensabili per l'accesso ai corsi di laurea e per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti di detti corsi.



Il Ministro dell' università e della ricerca

4. Le prove di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono predisposte da ciascuna università e consistono nella soluzione di quaranta (40) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
- cultura generale e ragionamento logico;
 - storia;
 - disegno e rappresentazione;
 - fisica e matematica.

Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- otto (8) quesiti di cultura generale;
 - sei (6) quesiti di ragionamento logico;
 - dodici (12) quesiti di storia;
 - sei (6) quesiti di disegno e rappresentazione;
 - otto (8) quesiti di fisica e matematica.
5. Le prove (lingua italiana e lingua inglese) si svolgono presso le sedi universitarie non oltre il giorno 25 settembre 2020.
Per lo svolgimento delle prove è assegnato un tempo di settanta (70) minuti.
6. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto è costituita dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova.
7. È ammesso ai corsi di laurea di cui al comma 6 del presente articolo, secondo l'ordine della graduatoria definito sulla base del punteggio conseguito, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.
8. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.
9. Per la valutazione delle prove di cui ai commi precedenti sono attribuiti al massimo sessanta (60) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
 - meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
 - 0 punti per ogni risposta omessa.
- Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito.
In caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
10. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università, secondo i criteri definiti dai commi precedenti.



Il Ministro dell' università e della ricerca

Sulla base del punteggio ottenuto alla prova, calcolato secondo i criteri di cui al comma 9, le università redigono, quindi, due distinte graduatorie, una per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

11. Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione dagli atenei a favore di coloro che abbiano effettuato la prova per l'accesso ai corsi di laurea di cui al precedente articolo 1, per l'anno accademico 2020/2021, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili.
12. Ciascun ateneo assicura lo svolgimento delle prove in conformità ai principi generali di cui al presente decreto.

Art. 3

(Bando per la procedura di accesso)

1. Per l'accesso al corso di laurea di cui all'articolo 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso, emana il relativo bando, che:
 - a. indica la data di svolgimento delle prove da tenersi non oltre il giorno 25 settembre 2020;
 - b. indica il numero dei posti disponibili;
 - c. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento;
 - d. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
 - e. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
2. Le università assicurano il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, citate in premessa.

Art. 4

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.



Al Ministro dell' università e della ricerca

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto a un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle *“linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento”* allegate al d. m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 5

(Calendario della prova di ammissione)



Il Ministro dell' università e della ricerca

1. Le prove di ammissione di cui al presente decreto si svolgono presso ciascuna sede non oltre il giorno 25 settembre 2020.
2. La data di svolgimento è indicata da ciascun ateneo nel relativo bando.

Art. 6
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui al presente decreto destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono ripartiti tra le università con successivi decreti.
2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

Art. 7
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con apposito provvedimento almeno sessanta (60) giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro

Prof. Gaetano Manfredi